

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE

Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.

nel procedimento R.G. n. 4942/2020 promosso da

CONDOMINIO [REDACTED] C.F. [REDACTED] (Avv.ti
[REDACTED] [REDACTED] -ricorrente-

contro

[REDACTED] [REDACTED] C.F. [REDACTED] E [REDACTED] [REDACTED] C.F.
[REDACTED] (Avv. [REDACTED] [REDACTED] -resistenti-

Il Giudice designato, dott.ssa Grazia Fedele,

sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 2.3.2022, osserva quanto segue.

Va premesso che con ricorso regolarmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione di udienza il Condominio [REDACTED] in Milano conveniva i signori [REDACTED] comproprietari di un appartamento sito al sesto piano dello stabile condominiale, esponendo che gli stessi, a seguito dei lavori di ristrutturazione iniziati a novembre 2009 e terminati a febbraio 2011, progettati e diretti dall'arch. [REDACTED] ed eseguiti dalle imprese [REDACTED] s.a.s. e [REDACTED] s.r.l., avevano riscontrato, tra l'altro, problemi di infiltrazioni al terrazzo, che avevano determinato danni al sottostante appartamento del condomino [REDACTED] [REDACTED] nonché tracimazione delle acque dal terrazzo con deterioramento dell'intonaco del cornicione e della facciata dello stabile condominiale. Narrava quindi il ricorrente che i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] avevano introdotto il procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. R.G. n. 36315/2012 nei confronti del progettista e D.L. nonché delle imprese esecutrici, estendendo il contraddittorio anche al sig. [REDACTED] e al Condominio, che tuttavia non si era costituito. Il procedimento di ATP si era concluso con il deposito della relazione del CTU arch. [REDACTED] (doc. 3 ric.), a detta del quale *“l'unico intervento possibile e risolutivo è il completo rifacimento della terrazza ovvero dell'impermeabilizzazione, del massetto di pendenza posto al di sotto dei due corselli laterali, confermando la posizione originaria dei due pozzetti di raccolta posti lungo il lato perimetrale interni verso il cortile”*. Seguiva il giudizio risarcitorio R.G. n. 48824/2013 intentato dagli odierni resistenti nei confronti dell'arch. [REDACTED] e dell'impresa [REDACTED] s.a.s., nel corso del quale veniva esperita una nuova CTU con la nomina dell'ing. [REDACTED] (doc. 6 ric.), il



quale confermava che *“la pendenza della pavimentazione (del terrazzo) sui lati della serra è ora verso l'esterno. Tale situazione è da correggere in quanto nelle giornate di pioggia l'acqua scorre verso l'esterno avendo effetti negativi sulla facciata (...) per la soluzione definitiva delle infiltrazioni al piano sottostante, occorre un rifacimento completo dell'intero terrazzo (...) la voce suggerita dall'ing. [REDACTED] relativa al rifacimento dell'intonaco del cornicione viene accolta ma modificata nei valori (€ 3.500,00) come da computo metrico allegato alla relazione definitiva”*. Con sentenza n. 7975/2017 il Tribunale di Milano accoglieva le domande dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] condannando i soggetti convenuti in quel giudizio al pagamento dell'importo di € 61.547,54 oltre IVA, comprensivi di € 3.500,00 per il ripristino dell'intonaco del cornicione condominiale. Lamentava tuttavia il Condominio ricorrente che, nonostante il tempo trascorso, i resistenti non avessero effettuato alcun intervento di ripristino del terrazzo, ma avessero installato sulla facciata condominiale, senza alcuna autorizzazione, una grondaia e relativi tubi di scarico per raccogliere le acque provenienti dallo stesso terrazzo. Rivelatosi vano il procedimento di mediazione azionato, il Condominio agiva in questa sede affinché, accertata la responsabilità dei resistenti ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., essi fossero condannati ad eseguire le opere necessarie ad evitare infiltrazioni e bagnamenti della parete condominiale, come individuate nel procedimento di ATP e nella CTU esperita nella causa citata in narrativa, con fissazione del termine per l'esecuzione di tali opere e della penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine. Chiedevano inoltre la condanna dei resistenti al risarcimento di tutti danni patiti da esso ricorrente, nonché alla corresponsione della somma di € 3.500,00 oltre IVA indebitamente incassata dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] in relazione a danni alle parti comuni all'esito del giudizio svoltosi con l'impresa appaltatrice ed il direttore dei lavori.

Si costituivano in giudizio i resistenti per contestare il contenuto del ricorso avversario, deducendo come la sentenza emessa nel giudizio R.G. n. 48824/2013 non potesse esplicitare effetti nei confronti del Condominio, che non ne era parte, e come le infiltrazioni provenienti dal terrazzo di loro proprietà fossero allo stato risolte. Concludevano quindi per il rigetto delle domande di parte ricorrente.

La causa è stata istruita mediante disposizione di CTU avente ad oggetto il seguente quesito: *“Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentiti anche a chiarimenti ex art. 194 c.p.c. le parti e i rispettivi consulenti, effettuati gli accertamenti*



ritenuti opportuni, dopo aver descritto lo stato dei luoghi, quali siano le cause dei danni subiti dal Condominio ricorrente a seguito dei fenomeni di stillicidio dal terrazzo di pertinenza dell'appartamento dei resistenti, meglio descritti in ricorso. Descriva in particolare l'entità e l'estensione dei danni in questione, precisando se gli stessi siano attualmente in divenire e determinando le opere, i costi ed i tempi necessari per eliminarne definitivamente le cause e per ripristinare gli stessi danni. Dica se residuino danni non eliminabili ed, in caso affermativo, quantifichi la diminuzione di valore dell'immobile che ne sia derivata.”.

L'elaborato peritale è stato depositato dal nominato CTU ing. [REDACTED] in data 16.2.2022 ed all'udienza del 2.3.2022 parte ricorrente ha chiesto la convocazione del CTU a chiarimenti in relazione alle osservazioni redatte dal proprio CTP (allegato 7 alla relazione peritale), sottolineando il contrasto tra le attuali conclusioni del CTU e le conclusioni espresse dallo stesso ing. [REDACTED] nella CTU prodotta come doc. 6 e con la CTU preventiva dell'arch. [REDACTED] prodotta come doc. 3. Dal canto loro i resistenti non si sono opposti all'istanza avversaria di chiarimenti, pur contestando i riferimenti a consulenze estranee alla presente controversia e, nel riportarsi alle osservazioni formulate dal proprio CTP circa la ripartizione delle responsabilità in ordine ai lamentati danni, si sono comunque rimessi alle determinazioni giudiziali rispetto alla sufficienza dell'istruttoria espletata.

Ad avviso di questo Giudice la causa è matura per la decisione, essendo la CTU esaustiva e congruamente motivata ed avendo il CTU risposto ampiamente alle osservazioni del consulente di parte ricorrente alle pagine 42 e segg. del proprio elaborato.

Il raffronto con precedenti elaborati peritali, incentrati - oltre che su vizi e difetti interni all'appartamento dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] - sui danni da infiltrazioni subiti dal proprietario dell'appartamento sottostante, non appare rilevante ai fini del decidere, atteso che l'oggetto del presente giudizio è limitato ai danni subiti dalla facciata condominiale, non essendo peraltro il ricorrente legittimato ad agire se non per danni relativi alle parti comuni condominiali.

La relazione conclusiva dell'ing. [REDACTED] nel presente giudizio va quindi recepita e fatta propria da questo Giudice, essendo peraltro il risultato dell'attento esame dello stato dei luoghi, indagato anche con assaggi distruttivi nel corso di plurimi sopralluoghi, meglio descritti alle pagine da 3 a 10, oltre che illustrati fotograficamente negli allegati da 1 a 4.



Meritano di essere di seguito riportati alcuni passaggi salienti dell'elaborato peritale (v. pag. 19 e segg.):

*“Vista la descrizione dei luoghi precedente e viste le indagini invasive operate durante le operazioni peritali, si può sostenere che **le cause dei difetti lamentati da parte attrice siano le seguenti.***

A. Fenomeni di stillicidio verso il piano inferiore e sulla facciata.

La causa degli stillicidi è presto detta: parte Convenuta, modificando l'assetto stratigrafico del terrazzo, ha operato due sostanziali variazioni:

1) ha eliminato il battente d'acqua che creava di fatto una vasca interna ed impediva all'acqua di percolare verso il piano sottostante nei casi di innalzamento del livello della stessa sulla superficie del terrazzo; l'unica superficie bagnata (minima) che già causava fenomeni di stillicidio era infatti quella pari allo sviluppo superficiale della copertina in serizzo: tale superficie era minima e lo stillicidio era altresì limitato dal rompigoccia posto sotto la copertina, cfr. fotografia di seguito riportata;

2) Ha modificato le pendenze interne e seppur ciò non comporti necessariamente un errore, lungo i lati corti della “Serra” non è riuscita ad impostare una corretta pendenza verso l'interno della terrazza, motivo per cui si sono create zone in contropendenza che convogliano l'acqua verso il piano sottostante.

A causa di ciò, quindi, avviene lo stillicidio verso il piano inferiore: l'acqua della pavimentazione, che ha raccolto la sporcizia depositata su di essa, percola verso le strutture del sottostante terrazzo, creando disagio alla proprietà sottostante (ing. Porro) che è costretta ad intervenire con una pulizia più frequente dei propri manufatti. Tali disagi erano causati anche dalle piante installate sul terrazzo di proprietà Convenuta, durante i cicli di bagnatura: quest'ultima, per ovviare a ciò, è però intervenuta creando appositi sottovasi di capacità sufficiente ad evitare il fenomeno descritto.

Altresì parte Convenuta era in precedenza intervenuta installando il già descritto sistema di raccolta perimetrale delle acque (canalina e pluviali di raccolta di cui alle fotografie riportate in precedenza), seppur senza l'autorizzazione del condominio: tale sistema andrà quindi eliminato, e sostituito con gli interventi che si descriveranno nei prossimi capitoli.

Si precisa che quanto descritto è altresì, anche se solo in minima e ridottissima parte, causa degli ammalarimenti della gronda, in quanto comporta il dilavamento più



accelerato della stessa, e quindi lievi alterazioni cromatiche che si evidenziano solo nel lungo periodo.

L'entità di tali danni è limitata in quanto trattasi di rovina estetica dei manufatti e di disagi alla proprietà sottostante: il disagio dovuto allo stillicidio (avendo parte convenuta eliminato quello dovuto ai cicli di bagnatura delle piante), è limitato ai giorni di pioggia; i danni alle strutture sottostanti sono di natura estetica e si risolvono con una pulizia più frequente degli stessi. Le alterazioni cromatiche del frontalino sono in gran parte dovute ad altri fattori che si descriveranno nel seguito, e solo in minima parte al dilavamento prima descritto.

L'estensione è limitata soprattutto ai due lati del terrazzo ove è posta la serra, dove è stata rilevata la contropendenza, di lunghezza pari a circa metri 7 rispetto all'intero perimetro del terrazzo pari a m. 36 circa, e quindi al 20% circa del perimetro del terrazzo.

Visto quanto su detto si possono ritenere i danni, seppur lievi, in divenire.

B. Degradamento del frontalino di gronda e della facciata condominiale.

Una prima concausa, seppur come detto sia minima e di rilevanza marginale rispetto al degrado visionato, è stata indicata al punto A precedente.

Le reali cause che determinano però il maggior degrado del frontalino di gronda condominiale sono altre e di seguito si cercherà di descriverle nel modo più chiaro ed esauriente possibile, anche al fine di far comprendere all'Organo Giudicante quale sia poi la reale incidenza di ciascuna di esse (tecnicamente, oltre a non essere espressamente richiesto dal quesito, non è possibile indicare una percentuale di incidenza della concausa, senza incorrere in valori facilmente contestabili da una o dall'altra parte, in quanto seppur i fenomeni scatenanti il degrado siano semplicemente identificabili, non è così facile determinare il grado di incidenza con cui gli stessi intervengano nel causare il degrado visionato, trattandosi di fenomeni fisici che variano in funzione del tempo, delle condizioni meteorologiche e delle caratteristiche dei materiali).

Nel ricorso parte attrice lamenta, oltre al già trattato fenomeno dello stillicidio, il degrado del frontalino di gronda e quindi della facciata condominiale. La causa di tale degrado, però, non è relativa ai fenomeni di stillicidio come farebbe intendere la domanda del quesito, ma ad altri due fenomeni fisici che sono causati in parte dall'intervento di rifacimento del terrazzo di parte Convenuta, ma soprattutto dalla



conformazione originaria delle copertine in serizzo e dalle modalità di fissaggio dei parapetti alla struttura del terrazzo (copertine e fissaggi non modificati dalla parte Convenuta durante l'intervento di rifacimento del lastrico solare).

Anche in questo caso andiamo quindi a descrivere separatamente le due concause, cercando di rendere facilmente comprensibile il perché dell'affermazione fatta dallo scrivente in precedenza, ovvero che la causa delle infiltrazioni e della rovina del frontalino di gronda sia dovuta principalmente ad una situazione preesistente e quindi di carattere condominiale, e solo in minor parte all'intervento di rifacimento delle finiture del terrazzo operato dalla parte Convenuta.

A. L'eliminazione del battente d'acqua e il mancato risvolto delle guaine sulla verticale.

Come visto in precedenza parte Convenuta, tra il 2009 e il 2011, è intervenuta modificando la stratigrafia del terrazzo e la conformazione del perimetro interno dello stesso, in quanto è stato eliminato il battente tra l'estradosso della pavimentazione originaria, e quello della copertina in serizzo. Si ripropone di seguito la figura già riportata in precedenza (...)

Tutto ciò causa il seguente fenomeno: il massetto, che a seguito delle piogge tende ad inumidirsi a causa dei punti di discontinuità del Mapelastic, per capillarità (il massetto è poroso in quanto costituito, oltre che da cemento, anche da sabbia) trasmette l'umidità verso lo strato di malta utilizzato per posare la copertina di serizzo. L'umidità, in fase di asciugatura, trova quindi il punto di sfogo più semplice verso il frontalino di gronda, determinando un aggravio dei fenomeni di degrado visionati al sopralluogo. La seguente immagine mostra quanto descritto (...)

Tale fenomeno, che come ribadito aggrava la rovina del frontalino ma non è, come vedremo, la causa principale, non avveniva prima dell'intervento di rifacimento del terrazzo, in quanto il letto di malta sottostante alla copertina era libero da entrambi i lati e quindi in primis accumulava meno umidità e in secondo luogo, anche la poca accumulata, era smaltita rapidamente sia verso il frontalino che verso l'interno del terrazzo, limitando il trasporto dei sali e il conseguente degrado dell'intonaco.

L'errore dell'impresa che ha realizzato tale particolare esecutivo è stato quello di non creare un corretto risvolto verticale della guaina lungo il perimetro fino all'estradosso della copertina, che avrebbe di fatto evitato qualsiasi trasmissione di umidità dal massetto al frontalino. (...)



B. Le modalità di fissaggio delle piantane dei parapetti alla struttura del terrazzo.

Al fine di accertare ancor più chiaramente come fosse stato realizzato in origine il particolare di bordo del terrazzo, il 20 ottobre 2021 sono state eseguite ulteriori indagini che hanno evidenziato come fu posata la guaina originaria: essa è stata applicata anche sotto alla copertina perimetrale fino al frontalino di gronda, ed è conformata, in tal punto, in modo che formi una “cunetta” atta a limitare i fenomeni di trasmissione dell’umidità (vedasi i dettagli prima riportati e quello schematizzato e controfirmato al sopralluogo dalle parti presenti).

Altresì è però stato visionato quanto segue: La guaina originaria sormonta in parte sulla piantana di ferro, a cui è saldata, ma è tagliata dalla stessa che è fissata alla sottostante struttura della soletta senza alcun supporto superiore in calcestruzzo che avrebbe permesso di eseguire i corretti risvolti. Quest’aspetto, unito al fatto che le copertine attorno alle piantane presentano evidenti discontinuità (vedasi successiva fotografia), rappresenta un canale di ingresso prioritario dell’acqua verso il sottostante strato di malta e sottofondo e quindi la causa principale dell’imbibimento dell’intonaco del frontalino e dei conseguenti fenomeni di rigonfiamento visionati sullo stesso, nonché delle alterazioni cromatiche.

Emblematica è la foto di destra, dove è chiaro che il degrado maggiore del frontalino provenga dalla soprastante piantana e dalle discontinuità sia della copertina che a quelle dovute al fissaggio della piantana stessa. La seguente stratigrafia evidenzia come l’acqua filtri dalla giunzione tra piantana e copertina e raggiunga il frontalino, causando in parte i rigonfiamenti (umidità nell’intonaco) e in parte le alterazioni cromatiche scure (dovute a percolazioni d’acqua dall’intradosso della copertina, che trasporta la sporcizia della soprastante pavimentazione sulla superficie del frontalino):

Anche le successive fotografie mostrano porzioni del frontalino fortemente degradate, poste proprio sotto ad alcune piantane.

Le fotografie su riportate evidenziano l’estensione del danno lamentata da parte Attrice, e avvalorano la tesi dello scrivente, ovvero che la causa che ha incidenza maggiore nella rovina del frontalino sia quella dovuta ai fissaggi delle piantane a alle discontinuità delle copertine in serizzo.

E’ comunque doveroso sottolineare che, osservando le altre fotografie riportate negli allegati fotografici, questa non sia, come detto, l’unica causa:



- Il fenomeno è aggravato anche dall'intervento sul terrazzo eseguito dalla parte Convenuta, in quanto vi sono rigonfiamenti anche non solo sotto alle piantane; è tecnicamente innegabile che una, seppur piccola, quantità di umidità che sfoga dal frontalino, derivi dall'umidità del massetto a contatto con il letto di malta posto sotto la copertina;

- Il degrado del frontalino è dovuto sicuramente anche alla vetustà dello stesso, basti guardare ulteriori fotografie scattate dallo scrivente a porzioni di cornicione non a contatto con il terrazzo della presente lite e facenti parte del condominio. (...).”.

La descrizione del degrado del frontalino della facciata condominiale e delle relative cause, per come efficacemente svolta dal CTU, è tale da consentire di attribuire dal punto di vista giuridico ai soli resistenti la responsabilità per dette cause, che il CTU ha precisato debbano essere tutte eliminate per porre rimedio al degrado del frontalino *de quo*.

Invero va anzitutto considerato che, come emerge dagli atti di causa, la realizzazione sulla terrazza di proprietà dei resistenti di una serra vetrata ed il rifacimento della pavimentazione della stessa terrazza (senza modificare i parapetti e le copertine in serizzo su cui sono fissati – v. pag. 21 CTU) sono stati posti in essere tra il 2009 ed il 2011 a cura e spese dei soli resistenti, ragion per cui le difettosità rilevate con riferimento a tali manufatti non possono che essere addebitate integralmente ai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] cui andranno imputati i costi di ripristino, a prescindere dal criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c. relativo alle spese di manutenzione delle terrazze che costituiscono lastrico solare, in quanto fungono da copertura dello stabile condominiale. Costituisce infatti insegnamento consolidato della Suprema Corte, da cui non vi è ragione per discostarsi, quello per cui *“la disposizione dell'art. 1126 cod. civ., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi (nella specie: imperfetta impermeabilizzazione e difetti nei canali di scarico delle acque piovane che avevano invaso le proprietà sottostanti) la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio.”* (Cass. n. 8669/1990 e succ. conf.).



Per quel che riguarda invece i parapetti della terrazza e le relative piantane, che pure non sono stati modificati dai resistenti nel corso della ristrutturazione, va rammentato che “*in tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti. E, in correlazione con tale obbligo, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza.* (sottolineatura d.r.)” (Cass. n. 15389/2000 e succ. conf.). Si consideri peraltro che il parapetto in questione, dalle foto in atti, non sembra possa assurgere a parte comune *sub specie* di elemento decorativo ed ornamentale essenziale per l'estetica della facciata (v. Cass. 30071/2017), atteso che il sesto piano appare rientrante rispetto alla facciata, in quanto si affaccia su altra terrazza a livello posta al piano sottostante.

Ne deriva che il ricorso deve trovare accoglimento per quanto di ragione, dovendosi dichiarare tenuti e condannare i resistenti all'esecuzione di tutte le opere rimediali (dal capitolo 1 al capitolo 5) di cui a pag. 31 della CTU, meglio descritte nel computo metrico allegato sub 5, tra le quali sono comprese anche quelle relative alla rimozione e smaltimento del canale di gronda installato senza autorizzazione ed il ripristino del cornicione di gronda. Considerata la natura non grave all'attualità dei danni lamentati dal Condominio, che pure sono in progressivo divenire, ed il carattere invasivo dei necessari lavori di ripristino, stimati della durata di circa due mesi solari, da eseguirsi preferibilmente in condizioni meteorologiche favorevoli, si stima equo assegnare ai resistenti un termine di 8 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Deve inoltre essere accolta l'istanza del ricorrente di fissazione della somma di denaro dovuta dai resistenti in caso di eventuale ritardo nell'adempimento spontaneo del provvedimento qui emanato. Ricorrono infatti i presupposti per l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di attuazione di obbligo diverso dal pagamento di somme di denaro e non vertendosi in ipotesi di manifesta iniquità. Si stima equo determinare l'ammontare della somma oggetto della c.d. *astreinte* in € 100,00 per ogni giorno di



ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine assegnato di 8 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Le spese di CTU, come già liquidate, vengono poste definitivamente a carico dei resistenti.

P.Q.M.

- dichiara tenuti e condanna i resistenti [REDACTED] e [REDACTED] ad eseguire, nel termine di 8 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, tutte le opere rimediali (dal capitolo 1 al capitolo 5) di cui a pag. 31 della CTU, meglio descritte nel computo metrico allegato sub 5, tra le quali sono comprese anche quelle relative alla rimozione e smaltimento del canale di gronda installato senza autorizzazione ed il ripristino del cornicione di gronda;
- visto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in € 100,00 la somma di denaro dovuta dagli stessi resistenti per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato;
- dichiara tenuti e condanna i resistenti [REDACTED] e [REDACTED] a rifondere al ricorrente Condominio [REDACTED] in Milano le spese del presente procedimento, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico dei resistenti.

Si comunichi.

Milano, 17.8.2022

Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele

